

N. R.G. 2133/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pasquale Liccardo	Presidente
dott. Maurizio Atzori	Giudice
dott. Manuela Velotti	Giudice relatore

all'esito dell'udienza del 29/05/2014

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2133/2014 promosso da:

MARINA DONELLI (C.F. DNLMRN57L48E253V) con il patrocinio dell'avv. LAUDI BRUNO e dell'avv. MEDICI FEDERICA (MDCFR30T67H223O) VIA SESSI, 5 41100 REGGIO EMILIA; PEZZAROSSE BRUNO (PZZBRN49B19B328M) VIA SESSI N. 5 41121 REGGIO EMILIA; elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE,6 BOLOGNA, presso il difensore avv. LAUDI BRUNO

ATTOR E

contro

COOPERATIVA SOCIALE COOPSELLOS SOC.COOP (C.F. 01164110359) con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI STEFANO e dell'avv. GIBDORZI GUSTAVO (GHIDOTV59P13Z60A) VIA C/O AVV. GAMBERINI VIA CASTIGLIONE 25 BOLOGNA; CHIARENZA ARIANNA (CHRRNN69D69H223Y) VIA C/O AVV. S. GAMBERINI VIA CASTIGLIONE 25 40125 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 25 40121 BOLOGNA, presso il difensore avv. GAMBERINI STEFANO

CONVENUTA

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ai sensi dell'art. 1, co. 48, l. 28 giugno 2012, n. 92, Marina Donelli, socia lavoratrice della Cropselios Società Cooperativa, adiva il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogatele e del licenziamento intimatole con lettera del 17.1.2003, nonché della conseguente delibera di ratifica del licenziamento e di esclusione da socia assunta dal consiglio di amministrazione della cooperativa il 16.2.2013, chiedendo la condanna di quest'ultima a reintegrarla nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970, o, in subordine, a corrisponderle un'indennità risarcitoria in misura non inferiore a 12 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, ovvero, in via ulteriormente subordinata, a riammetterla in servizio e a corrisponderle tutte le retribuzioni perse.

Si costituiva in giudizio la cooperativa convenuta, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza per materia del giudice adito a favore del Tribunale di Bologna in funzione di tribunale delle imprese.

Con ordinanza ex art. 38 c.p.c. in data 8.11.2013 il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro accoglieva la suddetta eccezione, osservando che la controversia sottoposta al suo esame aveva ad oggetto sia l'impugnazione del licenziamento, in astratto devoluta alla competenza del giudice del lavoro, sia l'impugnazione della delibera di esclusione da socio, in relazione alla quale era competente il tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 1 del D. lgs. 27 giugno 2003, n. 168; che tra le due domande sussisteva connessione per pregiudizialità, con predominanza dell'accertamento sulla validità della delibera di esclusione, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 24692/2010; che, nella vigenza del cd. rito societario, era pacifico che l'intera controversia doveva essere trattata dal giudice ordinario ex art. 1 D. lgs. 5/2003; che, successivamente all'abrogazione del rito societario, in assenza di specifiche disposizioni, la predetta connessione per pregiudizialità era stata risolta, in applicazione della previsione di cui all'art. 40, III co. c.p.c., riconoscendo la prevalenza del rito del lavoro, con conseguente trattazione congiunta di entrambe le cause da parte del giudice del lavoro; che il D. lgs. n. 1 del 24 gennaio 2012, istitutivo del e sezioni specializzate in materia di impresa, all'art. 3, comma 2 aveva stabilito che il tribunale delle imprese è competente anche per le cause che presentano ragioni di connessione con quelle di cui ai commi 1 e 2 (tra le quali quelle in materia di costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto societario); che la previsione del menzionato art. 3 doveva considerarsi derogatoria della disciplina generale prevista dall'art. 40, 3° comma c.p.c.; che il caso in esame si presentava peculiare, in quanto, secondo la prospettazione della ricorrente, la domanda di accertamento della legittimità del licenziamento era pregiudiziale rispetto alla domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione da socio, sicché, qualora le due cause fossero state proposte separatamente, si sarebbe resa necessaria la sospensione della causa societaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della risoluzione della causa di lavoro, non essendovi ragioni - comunque non di connessione necessaria - per riunire le due controversie; che tuttavia, essendo stati impugnati con un unico ricorso sia il licenziamento, sia la delibera di esclusione, la controversia doveva ritenersi devoluta per intero al tribunale delle imprese.

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia dichiarava pertanto la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Bologna in funzione di Tribunale delle imprese.

Il giudizio è stato quindi riassunto dalla originaria ricorrente con atto di citazione davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Bologna; si è tempestivamente costituita in giudizio la cooperativa convenuta.

Alla prima udienza di comparizione il giudice si è riservato di riferire al collegio per la proposizione d'ufficio dell'istanza di regolamento di competenza.

La sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna si ritiene « sua volta incompetente a decidere la presente controversia per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.

L'art. 1 della legge n. 142 del 2001 prevedeva, nella sua originaria formulazione, che *"il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali"*; l'art. 5, comma 2 stabiliva poi che *"Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo"*.

In seguito, l'art. 9 della legge n. 30/2003 modificava il richiamato art. 1, eliminando le parole *"e distinto"*, e sostituiva l'art. 5, comma 2, della stessa legge, che espressamente prevedeva la suddivisione di competenza tra giudice del lavoro e giudice civile, stabilendo che *"il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile"* e che *"le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario"*.

Con ordinanza n. 850 del 19.1.2005 la Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza sollevate d'ufficio dal Tribunale di Novara, statuiva, con riferimento all'art. 5, L.142/01 nel testo previgente alla modifica apportata dall'art. 9 l. 30/03, che nel caso *"in cui si controversia sulla cessazione del rapporto associativo e del rapporto lavorativo (configurabile come lavoro autonomo o come lavoro ex art. 409 n. 3 c.p.c.) la competenza non è quella del Tribunale ordinario, ma quella del Tribunale, in composizione monocratica come giudice del lavoro, con l'applicabilità del relativo rito. Ed invero, in detti casi non può non trovare applicazione il principio fissato dall'art. 40, comma 3, c.p.c. che nelle ipotesi di connessione fa salva l'applicazione del rito speciale quando una data*

cause ricenti tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c. A questa regola, cui deve riconoscersi carattere generale in ragione del principio della *vis attractiva del rito dal lavoro*, costituisce eccezione la provvidenza legislativa di cui al testo novellato di cui all'art. 3 della legge n. 142 del 2001 secondo cui, come già ricordato, sono di competenza del tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperative relative alle prestazioni mutualistiche. Questa disposizione, per introdurre un'eccezione a principi generali di diritto processuale, deve essere interpretata nel rigido rispetto della lettera e della ratio ad essa sottesa, con impossibilità di estensione, quindi, alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali dei lavoratori.

Ne consegue che la norma in esame non può che operare per quanto riguarda unicamente "le prestazioni mutualistiche", cioè quelle prestazioni che - per eliminare l'intento speculativo delle società capitalistiche - si traducono in prestazioni che la società assicura ai suoi soci in termini più vantaggiosi rispetto ai terzi e che, a seguito della riforma introdotta dal d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, caratterizzano a vario titolo le suddette società, con una distinzione operata dalla dottrina commercialistica - tra cooperative a <mutualità esclusiva> o a <mutualità prevalente>, e cooperativa <diverse> (cfr. artt. 2511 e ss. c.c. nel nuovo dettato legislativo)".

Nel 2003 veniva emanato il D. Lgs. n. 5 del 2003, "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 5 ottobre 2001, n. 366", cioè all'art. 1 ('Ambito di applicazione'), nel definire le controversie cui esso si applicava, vi includeva quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile.

Tale norma dettava, relativamente ai procedimenti connessi a controversie in materia societaria ma aventi ad oggetto materie diverse, una disciplina degli effetti della connessione, riguardo al rito da seguire, derogatoria rispetto a quella generale contenuta nel codice. La deroga riguardava in prevalenza, rispetto a tutti gli altri, del rito societario e la inclusione tra le ipotesi di connessione di quella di cui all'art. 33 del codice di procedura civile, che il successivo art. 40 non contempla.

L'art. 1, comma 1, del D. lgs. n. 5/2003 veniva dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 28.3.2008 n. 71 limitatamente alle parole "includere quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile", in quanto contenente, in riferimento a procedimenti connessi a controversie in materia societaria ma aventi ad oggetto materie diverse, una disciplina degli effetti della connessione, riguardo al rito da seguire, derogatoria rispetto a quella generale contenuta nel codice, non autorizzata dalla legge di delega.

Successivamente l'art. 54, co. 5°, l. 18 giugno 2009, n. 69 abrogava il rito societario, prevedendo tuttavia al 6° comma che "gli articoli da 1 a 33, 41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Con ordinanza n. 24692/2010 la Corte di Cassazione, pronunciandosi ancora una volta in sede di regolamento di competenza nell'ambito di una causa pendente al momento della sopravvenuta abrogazione del rito societario, dopo aver premesso di ritenere più convincente un'interpretazione

dell'espressione "prestazione mutualistica" diversa rispetto a quella che la medesima Corte aveva fornito con la precedente ordinanza n. 850/2005 e collegata alla regolamentazione del licenziamento del socio lavoratore che trova fonte nell'art. 9 ("Il rapporto si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c."), avendo il duplice intervento innovativo apportato dalla l. n. 30/2003 un'evidente valenza sistematica, volta a valorizzare nella fattispecie la dipendenza del rapporto lavorativo da quello societario, affermava che il licenziamento intimato in dipendenza o/o contestualmente all'esclusione del socio risultava soggetto alle seguenti regole: 1) la cognizione sulla legittimità dell'esclusione del socio apparteneva al giudice ordinario con rito societario, secondo il disposto concordato degli artt. 2533 c.c. e D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 1; 2) ai sensi del D. Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 1, dovevano pure trattarsi con rito societario le cause comunque connesse a quello per loro natura assoggettate a tale rito; 3) poiché, ai sensi della L. n. 30 del 2003, art. 9 l'esclusione del socio comporta automaticamente il venir meno dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento della legittimità dell'esclusione è pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento; 4) la controversia relativa alla legittimità del licenziamento risultava dunque connesa a quella relativa alla legittimità dell'esclusione; 5) l'unica controversia doveva pertanto essere trattata dal giudice ordinario con il rito societario.

I principi appena richiamati erano dunque applicabili, secondo la S.C., alle cause ancora soggette al rito societario nonostante l'intervenuta abrogazione ex art. ott. 54, co. 6°, l. n. 69/2009.

Nulla veniva precisato, invece, con riguardo alle cause introdotte successivamente all'abrogazione del rito societario, le quali, tuttavia, dovevano considerarsi assoggettate alla regola generale prevista dall'art. 40, comma 3, c.p.c., che, nelle ipotesi di connessione, fa salva l'applicazione del rito speciale quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c., con conseguente competenza del tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro e applicabilità del relativo rito.

Ed invero l'ordinanza n. 24692/2010, pur prendendo in parte le distanze dall'interpretazione dell'espressione "prestazione mutualistica" accolta dalla precedente ordinanza n. 850/2005, non giungeva ad affermare la devoluzione delle controversie relative al rapporto di lavoro tra il socio lavoratore e la cooperativa alla competenza tribunale ordinario anziché a quella del giudice del lavoro.

Il quadro normativo è infine ulteriormente mutato in seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 1/2012, convertito nella l. n. 27/2012, istitutivo del c.d. "Tribunale delle imprese", con il quale sono stati create le sezioni specializzate in materia di impresa, istituite presso i 12 tribunali e le 12 corti d'appello nella quale erano state costituite dal d.lgs. n. 168/2003 le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale nonché presso gli uffici giudiziari posti nelle altre città capoluogo di regione, concentrando presso di esse non soltanto la materia della proprietà industriale e intellettuale, ma anche, tra le altre, le controversie societarie relative a società di capitali e cooperative.

Tramite la costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa, con concentrazione delle cause presso un numero ridotto di uffici giudiziari, il legislatore ha perseguito il dichiarato obiettivo "di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato" (così la relazione al d.l.).

Le nuove sezioni specializzate in materia di impresa si configurano quali articolazioni degli uffici giudiziari posti nella città capoluogo di regione (oltre a Brescia e con esclusione della Valle d'Aosta per la quale è competente Torino), funzionanti secondo le regole processuali del giudizio di cognizione ordinario (che, in particolare, comportano la collegialità della fase decisoria di primo grado per tutte le cause rientranti nella competenza delle s.s.i., ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., secondo il quale "il tribunale giudica in composizione collegiale... nelle cause devolute alle sezioni specializzate", fatte salve le competenze del Presidente della sezione specializzata di cui all'art. 5 d.lgs. n. 168/2003).

Secondo l'art. 4 d.lgs. n. 168/2003, per l'individuazione del giudice competente occorre individuare l'ufficio giudiziario competente secondo "gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale" e "nel rispetto delle normative speciali" che disciplinano le varie categorie di controversie, in secondo luogo verificare la dislocazione regionale di tale ufficio giudiziario, e, quindi, riferire la competenza territoriale per la controversia "concentrata" alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione (ad eccezione di Brescia).

In tema di competenza, l'art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.l. 24.1.2012, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012, prevede che "Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui al comma 1 e 2".

Tale disposizione ha una diversa portata rispetto alla norma di cui al primo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 57/2003, che prevedeva che "Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse o norme degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a..." (in seguito dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale), in quanto quest'ultima assolveva alla specifica funzione di assoggettare al rito speciale societario le controversie connesse a quelle ricomprese nel novero delle "materie" proprie di tale rito, mentre l'art. 3 comma 3 in esame, tenuto conto del diverso contesto del d.lgs. n. 168/2003 - che non prevede alcun rito speciale, ma una mera "concentrazione" di competenza territoriale presso le sezioni specializzate degli uffici giudiziari regionali - si limita a ribadire la disciplina codicistica in tema di modificazioni della competenza per ragioni di connessione di cui agli artt. 31-36 c.p.c., ossia la proponibilità davanti al giudice competente per la causa principale (in questo caso la sezione specializzata) delle cause accessorie, delle cause di garanzia, delle cause pregiudiziali e delle cause riconvenzionali, nonché la disciplina del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., faccodo - per il resto - salve le previsioni generali di cui all'art. 40 c.p.c. quanto alla prevalenza del rito ordinario in caso di connessione, salva l'ipotesi del rito del lavoro.

Così sinteticamente ricostruito il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio lavoratore di società cooperativa impugni cumulativamente sia il licenziamento intimatogli dalla società medesima, sia l'esclusione da socio, siano ravvisabili due controversie - una delle quali (concernente il rapporto lavorativo) devoluta alla cognizione del tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro e l'altra (concernente il rapporto associativo) devoluta alle sezioni specializzate del tribunale in composizione collegiale in funzione di tribunale delle imprese - commesse per pregiudizialità ex art. 34 c.p.c.

Al riguardo deve ritenersi che, nonostante l'ambiguità dell'espressione "prestazione mobilitativa" di cui all'art. 5, comma 2, quest'ultima non coincide con le "prestazioni lavorative" di cui all'art. 1, comma 1: non sembra infatti che la legge n. 30/2003 abbia fatto venir meno la distinzione tra rapporto associativo e rapporto lavorativo, avendo piuttosto provveduto a configurare un rapporto di dipendenza dal secondo rispetto al primo, nel senso che, mentre l'estinzione del rapporto lavorativo non determina automaticamente la perdita della qualità di socio, l'esclusione da socio comporta il venir meno del rapporto lavorativo.

Si osserva inoltre che, se il legislatore avesse inneso sottraendo al giudice naturale tutta la materia concernente il rapporto lavorativo tra la cooperativa e il socio lavoratore (comprensiva non soltanto delle cause concernenti la risoluzione del rapporto, ma di ogni altra controversia riguardante i diritti sostanziali e previdenziali dei soci lavoratori) per attribuirla al giudice ordinario, introdurrendo un'eccezione alla regola generale di cui al terzo comma dell'art. 40 - che nelle ipotesi di connessione fa salva l'applicazione del rito speciale quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c. - , avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

Può dunque affermarsi che, nonostante la soppressione dell'esplicito richiamo contenuto nella precedente formulazione delle norme in questione, permanga la competenza del giudice del lavoro con riguardo alle controversie aventi ad oggetto il rapporto lavorativo; in tal senso depone la ritenuta applicabilità dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori nell'ipotesi in cui la delibera di esclusione del socio si fonda esclusivamente sull'intimato licenziamento per giusta causa, con la conseguenza che l'illegittimità del licenziamento comporta anche quella della delibera di esclusione del socio e il ripristino del rapporto associativo (vedi Cass., Sez. Lavoro, n. 11143/2012).

Vale infine la pena evidenziare che l'opposta interpretazione, oltre a dare luogo a una irragionevole discriminazione nei confronti delle controversie analoghe a quella in esame rispetto ad altri tipi aventi alla base fenomeni di natura associativa (quali ad esempio l'impresa familiare) devoluti alla cognizione del giudice del lavoro, sottraendole ingiustificatamente al rito pensato specificamente per tale tipologia di liti, sarebbe fonte di inconvenienti pratici. Di non poco conto, in quanto comporterebbe la necessità, per il socio lavoratore, di introdurre la causa davanti al tribunale distrettuale, che in molti casi risulterebbe diverso dai fori esclusivi previsti dall'art. 413 c.p.c., e di versare il contributo unificato in misura doppia rispetto a quella prevista per le cause ordinarie e quadrupla rispetto a quella prevista per le cause di lavoro, con conseguente considerevole aumento di costi e disagi materiali.

Per altro verso, l'afflusso alla sezione specializzata in materia di impresa dall'intero distretto di un (presumibilmente) elevato numero di controversie analoghe alla presente, di natura prevalentemente giuslavoristica, da trattarsi oltretutto dal tribunale in composizione collegiale (non è infatti prevista davanti a detto organo la trattazione di cause in composizione monocratica), non sembra in linea con l'obiettivo dichiarato del legislatore, in sede di istituzione del tribunale delle imprese, di riduzione dei tempi di definizione delle controversie in cui sono parti le società di medio/grandi dimensioni al fine di aumentarne la competitività sul mercato, e in generale di aumento dell'efficienza della giustizia coinvolgente le imprese.

In conclusione, l'interpretazione logica e sistematica dell'art. 3 l. art. 3 comma 3 del d.lgs n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.l. 24.1.2012, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012, induce a ritenere che la norma non abbia affatto inteso derogare alla disposizione di cui al terzo comma dell'art. 40 e che, pertanto, nelle controversie quali quella in esame - nelle quali sono ravvisabili una causa concernente il rapporto lavorativo, rientrante nella competenza del giudice del lavoro, e una causa concernente il rapporto associativo, rientrante nella competenza del giudice ordinario, tra loro connesse per pregiudizialità - la competenza spetti non più al tribunale ordinario in composizione collegiale in funzione di giudice delle imprese, bensì al tribunale in composizione monocratica come giudice del lavoro, con applicabilità del relativo rito.

Conseguentemente, alla luce delle considerazioni appena svolte, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna si ritiene incompetente, per essere competente del Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, e richiede pertanto che la Suprema Corte provveda al regolamento di competenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 45 e 47, comma 4° e.p.c., ordina la rimessione del fascicolo d'ufficio alla Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione affinché voglia provvedere ad indicare il giudice competente a conoscere la controversia, nonché a pronunciare ogni altro conseguente provvedimento;

sospende il giudizio ex art. 48 e.p.c.;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Bologna, 24 giugno 2014

Il Giudice relatore

dott. *Maurizio Delobry*

Il Presidente

dott. *Luigi Liccardo*

Deposito in Cancelleria

24/6/2014
[Signature]